

**REGOLAMENTO (CE) N. 843/2001 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 2001****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,  
considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 757/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 794/2001 <sup>(4)</sup>.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 757/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 757/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.  
<sup>(3)</sup> GU L 109 del 19.4.2001, pag. 50.  
<sup>(4)</sup> GU L 116 del 26.4.2001, pag. 12.